Avv. Roberta E. Pinto

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano Rossano (CS)

Tel: 3881772789

Pec: robertapinto@pec.it

Avv. Francesco Antonio PINTO

Patrocinante in Cassazione

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Chiar.ma Dott.ssa Gerardina Romaniello

Ufficio GIP/GUP - Tribunale di Salerno

depositoattipenali2.tribunale.salerno@giustiziacert.it

gipgup.tribunale.salerno@giustiziacert.it.it

Oggetto: **MEMORIA EX ART. 121 C.P.P., DA FAR PARTE INTEGRANTE DELL'UDIENZA DEL 03-10-2024**.

Proc. n. 1047/2020/21 R.G.N.R. Mod. 21 – n. 5827/2020 R.G.GIP a carico dell'Avv. Pinto Francesco Antonio, sottoposto ad indagini per il seguente ipotizzato reato:

(ORIGINARIO CAPO D'IMPUTAZIONE)

delitto p. e p. dall'art. 368 c.p. (calunnia), commesso in Castrovillari il 26-11-2019 (in relazione a contenuto di nota datata 25-11-2019, indirizzata tra gli altri, al Presidente del Tribunale di Castrovillari) in danno di Dr. LAVIOLA Gaetano, Magistrato in servizio presso il Tribunale di Castrovillari, con funzioni di Giudice. Competenza determinata ex art. 11 c.p.p.

(ATTUALE CAPO D'IMPUTAZIONE, DOPO UN QUINQUENNIO).

delitto p. e p. dall'art. 368 c.p., perché con esposto datato 25/11/2019 ed indirizzato anche a varie autorità giudiziarie, tra cui, in particolare, il Presidente del Tribunale di Castrovillari, utilizzava espressione ai danni di Laviola Gaetano Magistrato in servizio presso il Tribunale di Castrovillari con funzione di Giudice, in relazione alla trattazione dalla decisione del giudizio di opposizione a precetto RGC n. 314/2019 tra Romio Luigi (difeso dall'avv, Sammarro Francesco) e lo stesso avvocato Pinto Francesco Antonio, affermando che il

predetto Magistrato aveva tenuto un comportamento pregiudizievole nei suoi confronti ed aveva, invece, riservato un trattamento eccessivamente favorevole nei confronti dell'avvocato Sammarro Francesco che la sentenza di condanna era già pronta per essere pubblicata e che egli era stato vittima di violenza nella trattazione della causa; con il predetto esposto falsamente incolpava, pur sapendolo innocente, il suddetto Magistrato, della commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione e, in particolare, del delitto di abuso d'ufficio. In particolare, nel suddetto esposto Pinto Francesco Antonio, affermava, tra l'altro: "*il Giudice del Tribunale di Castrovillari emette sentenze pregiudizievoli nei miei confronti" (...) "l'aspetto punitivo della sentenza emerge anche dalla spropositata liquidazione delle spese e competenze di lite a favore dell'avv. Sammarro Francesco" (...) era inutile discutere, la sentenza di condanna era già pronta per essere pubblicata (...)" la liquidazione dell'avvocato Sammarro Francesco mira all'evidenza, alla mia programmata eliminazione con l'uso distorto dello strumento giudiziario e viene portata a più gravi, finali e terminative conclusioni al fine di indurmi a quei colpevoli "silenzi" tipici dei cittadini omertosi" (...) emerge l'abuso dello strumento giudiziario dell'avv. Sammarro Francesco.*

In Castrovillari il 26/11/2019.

Competenza determinata ex art. 11 c.p.p.

***

Nella relazione depositata presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, la Dott.ssa Natina Pratticò (Presidente del Tribunale di Castrovillari, all'epoca dei fatti) ha omesso la parte relativa alla carica di offensività posta in essere dal Dott. Laviola Gaetano nei confronti dell'Avvocato Francesco Antonio Pinto: "***… candidamente dichiarato e provato …"***.

Nella relazione depositata presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, la Dott.ssa Natina Pratticò ha fatto riferimento ai contenuti del sito *www.avvocatopinto.it*, **dove sono riportati cinque omicidi di mafia irrisolti, a cui ho dato <u>inutilmente</u> la mia disponibilità collaborativa**.

La Dott.ssa Natina Pratticò ed il Dott. Laviola Gaetano hanno **omesso** di trasmettere gli atti all'Organo Istituzionale competente, **favorendo** soggetti responsabili di quei fatti – reato imprescrittibili.

La Dott.ssa Natina Pratticò ed il Dott. Laviola Gaetano hanno tenuto un comportamento **commissivo** poiché, con il presente procedimento, mi hanno creato intimidazione e paura, inducendomi a quei colpevoli "**silenzi**", tipici dei cittadini omertosi.

Il sito *www.avvocatopinto.it* è chiuso e non operativo, per motivi di opportunità, nell'interesse dell'immagine della Giustizia e della Magistratura.

Il Dott. Carlo Rinaldi ha estrapolato "**parole**" e "**frasi**" della relazione della Dott.ssa Natina Pratticò, per la formazione dell'irrituale rubrica d'incolpazione, **ignorando la parte conciliativa proposta dall'Avv. Francesco Antonio Pinto**.

Inoltre, il Dott. Carlo Rinaldi ha ignorato anche le ordinanze – indicazioni del Cons. Dott. Vincenzo Pellegrino, sagge ed equilibrate.

***

In data 11-04-2024, veniva disposto interrogatorio dalla Procura della Repubblica di Salerno, in persona del Dott. Carlo Rinaldi, con delega alla Polizia di Stato di Rossano Calabro.

All'uopo, depositavo memoria (all. 1).

Evidenziavo di non conoscere l'attività investigativa dell'Ufficio Inquirente del Tribunale di Salerno, a far data dal **novembre 2019 fino all'anno 2024**, per cui eccepivo la limitata attività difensiva.

Riportavo, altresì, "Senza rinuncia alle preliminari eccezioni, mi riporto ai contenuti dell'istanza datata **12-03-2024** diretta al Dott. Rinaldi Carlo – Sostituto Procuratore della Repubblica – Tribunale di Salerno (… ***la comunicazione della "prosecuzione indagini", comunicatami in data 09-03-2024, nei miei confronti deve essere finalizzata, altresì, a valutare il comportamento omissivo e commissivo del Dott. Laviola Gaetano, Giudice del Tribunale di Castrovillari, e per formalizzare, eventualmente, una formale denuncia nei suoi confronti per favoreggiamento nei confronti di soggetti di interesse operativo, responsabili di fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili (rectius: omicidi di mafia irrisolti), che mi sta creando intimidazione e paura*** ...), all'istanza datata **25-11-2019** diretta al Presidente del Tribunale di Castrovillari (dell'epoca) Dott.ssa Natina Pratticò ed alla relazione del Dott. Laviola Gaetano datata **02-12-2019**.

Chiedevo, ancora una volta, la nomina di un CTU per la trascrizione del verbale dell'udienza del **13-11-2019** tenuta presso il Tribunale di Castrovillari dal Dott. Laviola Gaetano, registrata nei contenuti dall'Avv. Francesco Antonio Pinto.

Osservo, ancora una volta, che, **nella relazione a firma del Dott. Laviola Gaetano**, Giudice del Tribunale di Castrovillari – diretta al Presidente del Tribunale (dell'epoca) Dott.ssa Natina Pratticò, **ha riportato passi del mio sito internet (*www.avvocatopinto.it* – attualmente <u>non</u>**

<u>operativo – chiuso</u>), nel quale venivano riportati fatti – reato considerati dal codice di rito imprescrittibili (rectius: omicidi di mafia irrisolti).

Evidenziavo che il **Dott. Laviola Gaetano amministra Giustizia ed i provvedimenti non condivisibili vengono impugnati secondo le regole del codice processuale di rito**.

Evidenziavo che il Dott. Laviola Gaetano è anche un **Pubblico Ufficiale,** per cui il comportamento **omissivo** su quei contenuti ha **favorito** soggetti di interesse operativo, responsabili di fatti - reato considerati dal codice di rito imprescrittibili (rectius: omicidi di mafia irrisolti).

Il provvedimento giurisdizionale emesso veniva collegato all'Avv. Sammarro Francesco, del Foro di Castrovillari, ed all'Avv. Caracciolo Pietro – all'epoca sindaco di Montalto Uffugo.

In data 27-05-2024, veniva inviata memoria ex art. 415bis c.p.p. con rituali richieste, a mezzo PEC e mediante deposito telematico (all. 2, all. 3).

In data 28-05-2024, l'Ufficio di Procura inviava PEC (all. 4) come di seguito si riporta: "*Gentile avvocato si prega di caricare, con cortese urgenza, l'allegato atto sul Portale difensori in quanto ne è previsto l''obbligo. Si resta in attesa di urgente riscontro. Cordialità*" (all. 4).

In pari data, si riscontrava nei seguenti termini:

"*Riscontro la Vs. del 28-05-2024 e comunico che, in data 27-05-2024, ho provveduto al deposito telematico della memoria ex art. 415bis c.p.p. relativa al procedimento in oggetto individuato. In ipotesi di mancata ricezione della stessa, si chiede un cortese cenno di riscontro, affinchè possa provvedere nuovamente al deposito.*

Ringrazio per la collaborazione. Rispettosi Ossequi Avv. R. E. Pinto" (all. 5).

***

➔ <u>OMESSI ADEMPIMENTI EX ART. 415*BIS* C.P.P. - NULLITA' DEGLI ATTI</u>.

Nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare a firma del Dott. Carlo Rinaldi è riportato: *„… che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato ritualmente notificato all'imputato/i; -* ***<u>che risulta ormai spirato il cd. termine a difesa di cui all'art. 415Bis cpp</u>*** *…*, irritualmente ed in palese violazione di legge, **<u>per cui si eccepisce la nullità degli atti per mancato espletamento delle incombenze ex art. 415bis c.p.p.</u>**

La circostanza non risponde al vero (vedasi all. 2 – all. 3 – all. 4 – all. 5).

Evidenzio, per come è a conoscenza del Dott. Carlo Rinaldi, che non sono un delinquente, per i seguenti ordini di motivi:

- ho prestato servizio militare per conto e nell'interesse dello Stato Italiano, con l'attestazione del proprio diretto superiore: ***… al suddetto sono stati affidati incarichi di alta responsabilità e segretezza e che tali compiti sono stati svolti con attaccamento ed alto senso del dovere*** **(il servizio non è stato riportato nel mio foglio complementare, poiché la Struttura formalmente non esiste, anche se, attualmente, è operativa**) (all. 6, all. 7);
- sono stato confermato lodevolmente nelle funzioni di Giudice di Pace Coordinatore, con la seguente motivazione: ***valutati sussistenti il possesso da parte del giudice istante dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti … l'inesistenza di cause di incompatibilità nonché di altre cause e di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dall'istante e delle condizioni e situazioni ambientali, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; l'idoneità dell'istante ad assolvere degnamente per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale le specifiche funzioni di magistrato onorario, nonché a soddisfare in modo adeguato, per garanzia di assiduità e di impegno, le esigenze del servizio, avuto riguardo anche all'attività svolta dal medesimo, come desunta dalla valutazione dei provvedimenti giurisdizionali allegati alla domanda di conferma****;*
- **sono stato valutato lodevolmente, per efficienza e produttività, dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia in sede di ispezione ordinaria all'Ufficio di Montalto Uffugo, da me diretto. In particolare, il contenuto di oltre 140 pagine è un persistente elogio alla mia persona**.

***

➔ Ho riportato in atti processuali, a conoscenza anche di codesto Ufficio Giudiziario, quanto segue:

L'Avv. Sammarro Francesco è stato denunciato per avere divulgato atti riservatissimi dell'Ufficio Giudiziario di Castrovillari (rectius: Procura della Repubblica di Castrovillari).

Dagli atti processuali, dai verbali d'udienza e dalle registrazioni effettuate durante la trattazione del procedimento civile davanti al Giudice di Pace di Rossano Dott.ssa Annamaria Salerno e durante la trattazione del procedimento civile davanti al Giudice di

Pace di Rossano Dott.ssa Cecilia Rinaldi, ***emerge che l'Avv. Sammarro Francesco era a conoscenza di attività riservatissima della Procura della Repubblica di Castrovillari****.*

*In sede di ispezione all'Ufficio di Montalto Uffugo (****Circondario di Cosenza****) da me diretto, rappresentavo all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia l'esistenza di una "****talpa****" presso l'Ufficio Giudiziario di Castrovillari.*

Non è dato sapere, allo stato degli atti, il ***destinatario o destinatari*** *delle informative riservate acquisite dall'Avv. Sammarro Francesco, nonché* ***finalità*** *ed* ***utilizzo*** *delle stesse.*

L'irrituale, illegittima ed illegale conoscenza di atti riservati viene elusa dalle carenti ed inesistenti indagini che, di fatto, favoriscono gli autori di gravissimi comportamenti non condivisibili.

La divulgazione di atti ed attività riservate dell'Ufficio Giudiziario può creare situazioni di pericolo all'incolumità personale di soggetti, nominativamente individuabili, per come appresso analizzato ed evidenziato**:**

Le recenti vicende criminali hanno creato un allarme sociale senza precedenti.

Le indagini giornalistiche attributive al fattore economico tangentistico dei fatti è, all'evidenza, fuorviante.

L'eclatante soppressione di un soggetto può avere una diversa chiave di lettura, correlata significativamente alle anticipatorie e divulgative informative riservate dell'Avv. Sammarro Francesco, riferitegli da soggetto da individuare.

Ho letto sulla stampa del sequestro di armi, anche di appartenenza di Corpi Speciali della Polizia di Stato.

Il programma criminoso dell'eliminazione fisica di un soggetto istituzionale "scomodo", nominativamente individuabile, può essere portato a termine, all'attualità, da persona con ottime capacità intellettive e disponibilità di idonei strumenti*.*

***

- ➔ Ho riportato in atti processuali, a conoscenza anche di codesto Ufficio Giudiziario, quanto segue:

"Sono destinatario di una sentenza di morte del "tribunale della mafia", redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le "udienze", è diventata, dopo queste dichiarazioni , "collaboratrice di giustizia".

*Un approfondimento investigativo potrebbe far emergere, non solo il particolare interesse alla mia programmata **eliminazione** fisica, ma anche le modalità di gestione contrattuale dei collaboratori di giustizia – pentiti e la gestione del regime del 41bis.*

***

Per mera completezza conoscitiva di codesto Ufficio, Le evidenzio:

A) pende davanti al Giudice del Lavoro di Roma richiesta di pensione ed iscritta al N.R.G. 29898/2024 - Giudice Dott.ssa Maria Casola, l'udienza di comparizione fissata per la data del 23-01-2025. La richiesta è fondata sulla circostanza, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea di rapporto a tempo indeterminato, per come emerge dai cedolini. Il Presidente del Tribunale di Roma mi ha comunicato di non avere diritto al pensionamento (per raggiunti limiti d'età), poichè **il Ministero della Giustizia non ha versato i contributi previdenziali**.

Attualmente non godo di alcun diritto economico di pensionamento.

B) pende davanti al Giudice del Lavoro di Castrovillari richiesta di pensione nei confronti di Cassa Forense ed iscritta al n. 3122/2018 RG – G.I. Dott.ssa Anna Caputo, udienza di deposito CTU e discussione fissata per la data del 18-02-2025, poichè la Cassa Forense nega il tutto, irritualmente ed illegittimamente.

Attualmente non godo di alcun diritto economico di pensionamento.

C) la richiesta di pensionamente rivolta all'INPS è stata rigettata, con la seguete motivazione: "**la pensione deve essere erogata dalla Cassa Forense, la quale ha ricevuto la maggior parte dei contributi versati**".

Attualmente non godo di alcun diritto economico di pensionamento.

- Formulo, all'Ufficio procedente, di benevolmente intercedere con gli Uffici preposti alla erogazione del pensionamento, poichè l'ingiustificato ritardo ha portato alla finale terminativa incomprensione, che lede l'immagine della Magistratura (Inquirente e Giudicante).

Le evidenzio di averne fatto parte lodevolmente con funzioni onorarie.

La formale richiesta di disponibilità conciliativa e la chiusura del sito può essere valutata con saggezza ed equilibrio dal Giudicante Dott.ssa Gerardina Romaniello.

***

Alla stregua delle suestese finali considerazioni, la Dott.ssa Gerardina Romaniello, con funzioni di GIP, in accoglimento dell'eccepito mancato espletamento delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., potrà e dovrà disporne la rimessione al PM.

Riserve e salvezze più ampie.

In diversa ipotesi, chiedo disporsi una pronuncia di non luogo a procedere con la formula più ampia.

Riserve e salvezze più ampie.

***

Il precario stato di salute (operazioni invasive ospedaliere) non mi consente di presenziare all'udienza del 03-10-2024 ed affrontare un viaggio di 600 km (andata e ritorno), nonchè ulteriore malattia (all. 8).

La fissata udienza può essere trattata in modalità da remoto mediante videoconferenza o del collegamento a distanza, in ossequio ai dettami della vigente Riforma Cartabia.

Le comunico che lo Studio Legale Pinto ha gli strumenti idonei per il collegamento da remoto e/o in videoconferenza.

Ad ogni modo, potrà disporre altri idonei mezzi di collegamento, sin d'ora condivisibili.

Alla stregua di quanto sopra,

SI CHIEDE

la partecipazione del Difensore di fiducia Avv. Roberta E. Pinto e dell'Avv. Francesco A. Pinto all'udienza fissata per la data del **03-10-2024** in modalità da remoto mediante videoconferenza o del collegamento a distanza, in ossequio alla normativa vigente.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano, 16-09-2024.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Francesco Antonio Pinto

Vera ed autentica la firma dell'Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Roberta E. Pinto

Avv. Roberta E. Pinto

Firmato digitalmente da
ROBERTA ELENA PINTO
T = Avvocato
Data e ora della firma:
16/09/2024 17:56:07